

Regime di aiuto per la concessione di un aiuto individuale alla Società agricola Suvignano srl ad integrazione dell'aiuto comunicato in esenzione dal Ministero delle politiche agricole e forestali SA.49425 (2017/XA)

Soggetto concedente

Ente Terre Regionali Toscane, ente pubblico non economico

Beneficiario unico

Società agricola Suvignano srl

Finalità dell'aiuto, obiettivi e beneficiario

L'intervento di cui al presente atto prevede l'erogazione di un indennizzo consistente in un aiuto individuale in favore dell'impresa Società agricola Suvignano srl nell'ambito del regime di aiuto comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali".

Ente Terre Regionali Toscane è un Ente pubblico non economico istituito dalla Regione Toscana attraverso la l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. n. 39/2000, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000", quale ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.

Nel 2018 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con Decreto 87/2018 (Prot. 50264 del 16/11/2018) ha trasferito ad Ente Terre regionali toscane per finalità istituzionali le quote dell'intero capitale sociale della Società agricola Suvignano Srl, posta nel territorio dei Comuni di Murlo e di Monteroni d'Arbia, e della relativa azienda, precedentemente confiscate alla mafia.

Dal 21 marzo al 20 settembre 2017 nella Provincia di Siena, territorio in cui sono situate le strutture produttive della Società Agricola Suvignano Srl, si è verificata una siccità eccezionale riconosciuta come avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale con DM 6784/2018 (allegato 1).

Con riferimento a tale evento è stato comunicato da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali l'attivazione di un regime di aiuto in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" (allegato 2)

Il presente aiuto è aggiuntivo rispetto all'aiuto comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA) ed è destinato direttamente ed esclusivamente alla Società Agricola Suvignano srl.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 25 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i)attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà a meno che tali imprese non siano divenute in difficoltà a causa di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25;
 - il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione,

per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

- "l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
- l' art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico il paragrafo 5 che prevede non è richiesto un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- l'art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60.000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- l'art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

Inoltre, perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 25 ovvero:

- l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento;
- esiste un nesso causale diretto tra avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
- gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata;
- l'aiuto individuale è concesso entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e versato entro quattro anni a decorrere da tale data;
- i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità

atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

- I danni includono quanto segue:

- a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 6;
- b) i danni materiali di cui al paragrafo 7.

- La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal

b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

- La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.
- Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.
- I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- Se la riduzione di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 6 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.
- Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.
- Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre

misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Determinazione dell'ammontare dell'aiuto

A seguito dell'attivazione del regime di aiuti SA.49425 (2017/XA) la società Agricola Suvignano srl ha presentato domanda di aiuto alla Regione Toscana – Settore Gestione della programmazione Leader. Attività gestionali sul livello territoriale di Siena e Grosseto, per il tramite della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (prot. n. 68940 del 18.04.2018).

Con propria pec n 2278 del 22.06.2020 Ente Terre Regionali Toscane ha chiesto informazioni sui danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl a seguito della siccità dell'anno 2017 (DM prot. 6784 del 22 febbraio 2018) in particolare in riferimento alla valutazione dei danni subiti in occasione della calamità, così come da pratica istruttoria del Settore regionale territoriale competente in materia di indennizzi per calamità naturali, con riferimento a quanto previsto dal DM 6784/2018 comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: “Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”, nonché gli importi che saranno erogati alla società Agricola Suvignano srl nell'ambito di tale regime (allegato 3).

La Regione Toscana, Settore Gestione della programmazione Leader. Attività gestionali sul livello territoriale di Siena e Grosseto, con propria pec (protocollo AOOGR/PT Prot. 0216916 del 22.06.2020 - allegato 4) ha comunicato che, in applicazione del dm 15757 del 24.07.2015 (allegato 5):

- la valutazione dei danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl in conseguenza dell'eccezionale siccità 2017 è pari ad euro 222.304,46
- l'aiuto erogabile ai sensi dell'articolo 25 del Reg. UE 702/2014 è pari ad euro 82.434,01;
- sulla base delle risorse nazionali disponibili l'importo in fase di erogazione alla società Agricola Suvignano srl è pari ad euro 4.484,00

Ente Terre Regionali Toscane intende erogare con risorse proprie un aiuto individuale aggiuntivo fermi restando i limiti e le condizioni fissate con il DM 15757 del 24.07.2015, comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA).

L'aiuto è determinato nella misura di euro 77.950,01 (differenza tra aiuto erogabile ai sensi del DM 15757 e aiuto effettivamente concesso sul regime di aiuto SA.49425 (2017/XA))

Pertanto l'aiuto concesso da Ente Terre regionali Toscane alla Società agricola Suvignano srl è cumulabile con l'aiuto concesso alla società nell'ambito del regime SA.49425 (2017/XA) in quanto tale cumulo non porta al superamento dell'importo massimo dell'aiuto erogabile sulla base dell'articolo 25 del reg. UE 702/2014.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Toscana dal 21 marzo 2017 al 20 settembre 2017.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.49425 (2017/XA);



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO l'articolo 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'articolo 43 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art.3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che *“Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”*

ESAMINATA, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione TOSCANA di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena danneggiate dalla siccità dal 21/03/2017 al 20/09/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

CONSIDERATO che per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato e Siena sono stati indicati periodi antecedente alla data del 21 marzo (inizio primavera) o posteriori al 21 settembre (fine estate), stabilite ai sensi dell'art.15, comma 4, decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art.3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario riportare tali periodi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma;

DATO ATTO alla REGIONE TOSCANA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE TOSCANA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle PRODUZIONI;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA:

Art. 1

(Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici)

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle PRODUZIONI nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

AREZZO : - SICCITA' DAL 21/03/2017 AL 31/08/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

FIRENZE : - SICCITA' DAL 01/06/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

GROSSETO : - SICCITA' DAL 21/03/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

LIVORNO : - SICCITA' DAL 01/04/2017 AL 11/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d) nel territorio dei comuni di:
BIBBONA, CAMPIGLIA MARITTIMA, CASTAGNETO CARDUCCI,
CECINA, COLLESALVETTI, LIVORNO, PIOMBINO,
ROSIGNANO MARITTIMO, SAN VINCENZO, SASSETTA,
SUVERETO.

LUCCA : - SICCITA' DAL 01/04/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

MASSA -
CARRARA : - SICCITA' DAL 01/04/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- PISA : - SICCITA' DAL 01/04/2017 AL 31/08/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d), nel territorio dei comuni di:
BUTI, CALCI, CAPANNOLI, CASALE MARITTIMO,
CASCIANA TERME LARI, CASTELFRANCO DI SOTTO,
CASTELLINA MARITTIMA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA,
CHIANNI, CRESPINA LORENZANA, FAUGLIA, GUARDISTALLO,
LAJATICO, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTESCUDAIO,
MONTEVERDI MARITTIMO, MONTOPOLI IN VAL D'ARNO,
ORCIANO PISANO, PALAIA, PECCIOLI, POMARANCE,
PONTEDERA, RIPARBELLA, SAN GIULIANO TERME,
SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL'ARNO, SANTA LUCE,
SANTA MARIA A MONTE, TERRICCIOLA, VECCHIANO,
VICOPISANO, VOLTERRA.
- PISTOIA : - SICCITA' DAL 01/06/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.
- PRATO : - SICCITA' DAL 01/06/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), d) NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.
- SIENA : - SICCITA' DAL 21/03/2017 AL 20/09/2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), d), NELL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ROMA, li


Maurizio Martina

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

Numero dell'aiuto

SA.49425 (2017/XA)

Stato membro

Italia

Regione

ITALIA

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

Base giuridica

Decreto ministeriale n. 0015757 del 24 luglio 2015 - Decreto sulle disposizioni applicative del decreto ministeriale n. 0030151 del 29 dicembre 2014

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 250 milioni

Intensità

90 %

Durata

fino al 31.12.2020

Obiettivo

Aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (articolo 25),
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28)

Settore economico

AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 00187 Roma

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8685>

Altre informazioni

-



TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Il Direttore

A:
Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore “Gestione della programmazione
Leader. Attività gestionale sul livello
territoriale di Siena e Grosseto”
Via Pietro Micca n.39
Grosseto

Data come da protocollo

Oggetto: richiesta informazioni sui danni subiti dalla Società Agricola Suvignano srl a seguito della siccità dell'anno 2017 (DM prot. 6784 del 22 febbraio 2018)

Ente Terre Regionali Toscane nel 2019 ha acquisito dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) l'intera partecipazione sociale della Società Agricola Suvignano srl.

Dall'analisi della situazione economico finanziaria della società, effettuata anche con riferimento alle annualità precedenti all'acquisizione, risulta che la stessa società ha subito gravi perdite di prodotto in occasione della siccità verificatasi nel territorio della Toscana dal 21 marzo al 20 settembre 2017 (evento atmosferico eccezionale riconosciuto con DM prot 6784 del 22 febbraio 2018), per le quali ha presentato domanda di contributo ai sensi del d.lgs. 102/2004. Ad oggi non risulta ancora liquidato alla società alcun indennizzo per tale evento.

Ente Terre, nella sua qualità di socio unico, intende provvedere alla copertura dei danni derivati dall'avversità atmosferica in oggetto corrispondendo alla società un indennizzo ai sensi dell'articolo 25 del regolamento UE 702/2014, detratta la quota che sarà liquidata dalla Regione Toscana a valere sulle risorse nazionali di cui al d.lgs. 102/2004.

A tal fine sarebbe necessario disporre:

1) della valutazione dei danni subiti in occasione della calamità, effettuata dal Settore regionale territoriale competente in materia di indennizzi per calamità naturali, con riferimento a quanto previsto dal DM 15757 del 24.07.2015 comunicato in esenzione SA.49425 (2017/XA) avente ad oggetto: “Aiuti per il pagamento di premi

Simone Sabatini
Ente Terre regionali Toscane
Sede legale
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. 055/438.5193 - Fax 055/438.3574
Email: simone.sabatini@regione.toscana.it
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”;

2) degli importi che saranno erogati alla società Agricola Suvignano srl nell’ambito di tale regime.

Cordiali saluti,

Il Direttore
Dott.Marco Locatelli



LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
22.06.2020
10:16:01
UTC



Spett.le Ente Terre regionali Toscane
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

Oggetto: Risposta informazioni sui danni subiti dalla Società Agricola Suvignano S.r.l. a seguito della siccità dell'anno 2017 (DM prot. 6784 del 22 febbraio 2018).

Domanda n. 2018CALNATU00000000510105280000000001

Questo Ufficio Territoriale ha preso in carico l'istanza presentata in Artea in data 18.04.2018 con prot. n. 68940 dalla ditta in oggetto.

A seguito di istruttoria tecnico/ amministrativa effettuata si sono definiti i seguenti esiti:

- La domanda è ricevibile;
- La domanda è ammissibile;
- Il danno complessivo rilevato e riconosciuto, subito dall'azienda ammonta ad € 222.304,46, con una percentuale media di danno rispetto alle annate ordinarie pari al 57,1%.

L'importo spettante all'azienda, secondo quanto previsto dal d.lgs. 102/2004, è di € 82.434,01.

Rilevato che l'importo reso disponibile dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per soddisfare le necessità scaturite da detta calamità e successivamente approvato con piano di riparto della Regione Toscana, relativamente all'U.T.R. Grosseto e Siena, è pari ad € 1.397.370,47 a fronte di una necessità di € 42.736.565,74;

Sulla base degli esiti complessivi delle risultanze istruttorie, l'importo erogabile per questa istanza ammonta a circa € 4.484,00.

Distinti saluti

(Dati Suvignano)

IL DIRIGENTE
(Dr. Fabio Fabbri)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE

DG DISR

Prot. Uscita del 24/07/2015

Numero: **0015757**

Classifica:



VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato ex ante per il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

VISTO il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l'11 marzo 2015 Reg. Provv. N. 623, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state individuate le disposizioni di cui ai Capi I e II decreto legislativo n. 102/04 applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

VISTO il decreto 26 maggio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014;

VISTE le informazioni sintetiche relative al regime di aiuti di cui sopra, presentate alla Commissione in data 9 giugno 2015 tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI);

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Commissione europea in relazione alle Informazioni sintetiche sul regime di aiuti denominato "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali"- SA.42104;

RITENUTO di dover conformare il decreto 26 maggio 2015 sopracitato alle suddette osservazioni sostituendolo con il presente



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DECRETA

Art. 1

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I articolo 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Le polizze agevolate di cui al comma 1 possono coprire:
 - a) perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa, in conformità all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - d) perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014, o a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche, in conformità all'articolo 26 del medesimo Regolamento;
3. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2 lettera a) è limitata al 65 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.
4. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettere b), c), d), è limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo.
5. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita, in conformità con l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Art. 2

*Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1. In caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale, causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi in ordine all'esistenza di un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e dei danni subiti dalle imprese agricole, provvede al riconoscimento formale dell'eccezionalità dell'evento che attiva il regime di aiuto.
4. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.
5. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente.

I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.

Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale.

6. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo:
 - a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal
 - b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.

7. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa.
8. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 3

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dagli aiuti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, citati nelle premesse e nei precedenti articoli:
 - a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014;
 - b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda scritta di aiuto da parte del beneficiario.
2. La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa; b) descrizione dei rischi coperti; c) le date di inizio e fine copertura; d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; e) premio assicurativo fino al 65% della spesa premi.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

3. La verifica delle dimensioni dell'impresa avviene in via amministrativa mediante il confronto con i dati presenti nell'anagrafe delle aziende agricole ed in particolare nel fascicolo aziendale.
4. La domanda di cui al comma 1 si intende presentata se il beneficiario presenta la polizza assicurativa sottoscritta e la stessa contiene gli elementi di cui al comma 2.

Art. 4

Cumulo

1. Nel rispetto di tutte le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento n. 702/2014, gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lett. e) del citato regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

Art. 5

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27, e 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 6

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

M



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Art. 8

abrogazioni

Il decreto 26 maggio 2015, richiamato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal presente.

Roma, li 24 JUN 2015

Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)



5